

**Approvato con Delibera Commissariale n. 13 del 22/04/2003**

**REGOLAMENTO  
DEL SERVIZIO  
DI CONTROLLO INTERNO**

## **TITOLO I** *DISPOSIZIONI GENERALI*

### **Art. 1** *Istituzione del servizio*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147, comma I, lett. b), c) e d) T.U. 267/2000, è istituito presso il Comune di SAN DONACI il servizio di controllo interno.

Ai fini del presente regolamento hanno uguale significato le espressioni «controllo interno» e «controllo di gestione» comprendono tutte le verifiche e le valutazioni indicate al comma

### **Art. 2** *Definizioni*

Il controllo interno, inteso quale strumento di lavoro, di guida e di stimolo, è finalizzato al raggiungimento di tutti i requisiti di funzionalità dell'ente, senza assumere caratteri fiscali o ispettivi.

Esso è ispirato al pieno di ruoli e funzioni (di amministratori, Funzionari, componenti del nucleo di valutazione), in una prospettiva aziendale con finalità convergenti e volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi gestionali programmati e la congruità delle scelte strategiche.

### **Art. 3** *Obiettivi*

Il controllo di gestione ha lo scopo di:

- a) verificare all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso le analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, il livello di economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- b) essere guida a tutti i soggetti interessati al buon andamento dell'amministrazione dell'ente con particolare riferimento ai dirigenti che potranno adottare tutte le misure correttive di competenza per riportare la gestione nell'ambito dei limiti previsti e degli obiettivi programmati;
- c) essere strumento di valutazione dell'operato dei dirigenti oltre ai criteri e alle procedure adottati dall'amministrazione, ai sensi delle norme di legge e della contrattazione collettiva;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

## **TITOLO II** *UFFICIO PER IL CONTROLLO INTERNO*

### **Art. 4** *Ufficio addetto al controllo interno*

Il controllo di gestione si attua secondo le modalità di legge e le disposizione del presente regolamento.

Si intende per servizio di controllo interno l'ufficio addetto al controllo di gestione, che è composto da:

- i componenti del nucleo di valutazione
- i dipendenti dell'ente addetti al predetto ufficio e che sono di supporto operativo al nucleo di valutazione.

Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde direttamente agli organi di direzione politica.

#### **Art. 5**

##### *Nucleo di valutazione*

Il nucleo di valutazione è un collegio composto da tre membri.

Esso è nominato con provvedimento della Giunta, che attribuisce anche le funzioni di presidente ad uno dei membri del collegio stesso.

Il nucleo di valutazione viene nominato per cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

La Giunta nomina anche un dipendente dell'ente, di categoria non inferiore alla "B" che svolge funzioni di segretario del nucleo di valutazione.

La Giunta mette a disposizione del nucleo di valutazione idonee strutture per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché assegna il personale necessario per il funzionamento del servizio

#### **Art. 6**

##### *Funzionamento del nucleo di valutazione*

Il nucleo di valutazione è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, tranne nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo.

Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il nucleo di valutazione delibera a maggioranza.

Ciascun componente farà presente, a verbale, le proprie motivazioni.

In questi casi, ed in casi analoghi, eventuali documenti che riguardino valutazioni di dirigenti, sono da considerarsi sottratti all'accesso (art. 24 legge 241/90 e art. 8, comma 5, lett. d) del D.P.R. 352/1992), salvo le deroghe di legge.

#### **Art. 7**

##### *Facoltà di accesso*

I singoli componenti, il nucleo di valutazione e gli addetti al servizio, per quanto concerne direttamente l'esercizio delle funzioni di controllo interno, hanno regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell'ente.

#### **Art. 8**

##### *Funzioni particolari*

Il servizio di controllo interno, oltre alle attività direttamente connesse con il controllo di gestione, svolge anche i compiti e le funzioni previsti:

- da specifiche norme di legge;
- dalle norme sulla contrattazione collettiva.

#### **Art. 9**

##### *Coordinamento con altri organi o uffici*

Il servizio di controllo interno attua i propri controlli senza interferire né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni.

La segreteria generale ed il servizio finanziario mettono a disposizione del servizio di controllo interno i risultati dei controlli da essi effettuati, rispettivamente sulla legittimità degli atti e sulla gestione economico – finanziaria.

Il servizio di controllo interno mette a disposizione della segreteria generale e del servizio finanziario dati e notizie in suo possesso, nonché le risultanze dei propri controlli.

#### **Art. 10**

##### *Collaborazione con il collegio dei revisori*

Il servizio di controllo interno, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti, tiene periodicamente informati i revisori sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce agli stessi sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'ente.

#### **Art. 11**

##### *Astensione e ricusazione*

Nei riguardi dei componenti il nucleo di valutazione, in analogia a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile, si applicano gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

#### **Art. 12**

##### *Ottimizzazione della funzione di controllo*

Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D. 19s. 286/1999, gli addetti al controllo interno, e tutti quelli che si trovano nelle condizioni di cui alla citata norma, per fatti la cui conoscenza consegua l'esercizio delle funzioni di controllo, sono esonerati dall'obbligo della denuncia alla Corte dei Conti (art. I, comma 3, legge 20/1994).

### **TITOLO III**

#### **CONTROLLO DI GESTIONE**

#### **Art. 13**

##### *Controllo di gestione*

Il controllo di gestione si svolge in tre fasi:

- predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il servizio provvede, contemporaneamente, alle valutazioni di cui alla lett. d) dell'art. 3.

#### **Art. 14**

##### *Formazione del piano esecutivo di gestione (PEG)*

Sulla base del bilancio di previsione, la giunta definisce il PEG, su proposta del Direttore generale, e prima dell'inizio dell'esercizio.

Il PEG è uno strumento esecutivo di gestione partecipativo, redatto con la collaborazione di tutti gli operatori interessati, mediante l'adozione del sistema down-top (4).

A tal proposito, viene indetta un'apposita conferenza di servizi, oppure, in alternativa, può essere costituito un «comitato per il PEG»

#### **Art. 15**

##### *Trasformazione del PEG in budget*

Ai sensi dell'art. 108, comma I, T.U., il Direttore generale predispone il piano dettagliato di obiettivi di cui alla lett. a) del precedente art. 13.

In tale documento vengono riportati:

- dettagli obiettivi di tipo tecnico – operativo in relazione agli obiettivi del PEG;
- indicazioni ed istruzioni per la migliore esecuzione del PEG in termini di funzionalità gestionale.

#### **Art. 16**

##### *Servizi e centri di costo*

La giunta, sentiti i dirigenti, individua e definisce, ai sensi dell'art. 197, comma 3, T.U., i servizi e i centri di costo a cui riferire il controllo di gestione.

#### **Art. 17**

##### *Sistema di monitoraggio*

Per il corretto svolgimento del controllo di gestione, viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica, che ha come oggetto l'andamento della gestione e dei suoi risultati, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 3.

A tale scopo, la giunta provvede, anche sulla base di consulenze esterne, sentiti gli operatori responsabili, i dirigenti ed il nucleo di valutazione, a definire e approvare:

- una batteria di indicatori di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, che permettano di valutare l'attività svolta e di stabilire il grado di conseguimento di risultati ed obiettivi;
- particolari indicatori per le verifiche e gli interventi strategici necessari ai sensi dell'art. 147, comma I, lett. d) T.U.;

#### **Art. 18**

##### *Dati extracontabili*

Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione vengono forniti dal sistema contabile dell'ente.

Per consentire, ove necessario, una più valida ed approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.

Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i responsabili, il nucleo di valutazione, di propria iniziativa o su richiesta della giunta, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

#### **Art. 19**

##### *Valutazioni comparative*

Il servizio di controllo interno provvede ad effettuare le valutazioni comparative da indicare nei reporting gestionali facendo riferimento:

- ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, settimo comma, T.U.;
- ai parametri determinati ai sensi dell'art. 20, 2° comma, del D. 19s. 29/1993;
- agli indicatori e parametri previsti dall'amministrazione.

#### **Art. 20**

##### *Referti periodici*

Il nucleo di valutazione riferisce annualmente sui risultati della sua attività, mediante l'inoltro dei report gestionali, stabiliti dalla giunta, al capo dell'amministrazione, agli assessori, ai dirigenti, alla segreteria generale, al servizio finanziario, al collegio dei revisori.

Tali report, overitenuto necessario, o se richiesto dall'amministrazione, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa, che deve fornire una lettura chiara dei dati ed indici riportati, ed esprimere sugli stessi giudizi valutativi ai sensi della legge.

Il nucleo di valutazione deve evidenziare anche le cause del mancato raggiungimento dei risultati e proporre i possibili rimedi.

#### **Art. 21**

##### *Disposizione transitoria*

Allo scopo di superare le non lievi difficoltà tecniche, organizzative e finanziarie di impianto e funzionamento del controllo di gestione, la giunta approva un piano per la graduale applicazione ed attuazione di detto controllo.